**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TERNI DI POLIZIA MORTUARIA**

**Proposta di modifica della II commissione consiliare alla D.c.c. 98 del 26/10/2009- Profili sanitari e aspetti relativi alla gestione dei servizi sul territorio**

REGOLAMENTO

Aggiungere un ART. 75 bis – Cimiteri per gli animali di affezione

Comma 1

Finalità

a. Il presente articolo ha come obiettivo la disciplina dei criteri e delle modalità di istituzione dei cimiteri per gli animali di affezione.

Comma 2

Definizione degli animali di affezione

a. Per animali di compagnia o d'affezione si intendono i cani, i gatti, criceti, uccelli da gabbia ed altri animali domestici di piccole dimensioni, ovvero gli animali appartenenti ad una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall' allevamento.

Comma 3

Realizzazione di strutture cimiteriali per animali

a. I cimiteri per gli animali d'affezione possono essere realizzati sia da enti pubblici sia da associazioni o da privati, previa autorizzazione del Comune di riferimento, acquisito il parere igienico-sanitario dell'ASL competente per territorio.

b. I siti cimiteriali dovranno distare almeno 200 metri dal centro abitato ed essere collocati su terreno agricolo, giudicato idoneo dal Comune di riferimento in seguito ad uno studio tecnico dell'area interessata circa la natura chimico-fisica e morfologica del terreno, tenuto conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere.

Comma 4

Interramento o incenerimento delle spoglie animali

a. Nel cimitero per gli animali sono ammessi sia l'inumazione che l'incenerimento delle spoglie animali (ma non la loro tumulazione) a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria.

b. Nel caso di incenerimento, le ceneri sono disperse sul terreno o interrate nello stesso.

Comma 5

Registro delle sepolture per animali

a. Il gestore del cimitero degli animali di affezione è tenuto a compilare apposito registro su cui sono annotati nome, tipo di animale e taglia, generalità del proprietario, data di accettazione, punto di inumazione (o di dispersione, se si tratta di ceneri disperse), data di inumazione (o dispersione), estremi delle certificazioni veterinarie acquisite, codice progressivo di identificazione.

b. Ogni anno dovranno essere stampate due copie del registro stesso ed inoltrate, al Comune.

Comma 6

Raccolta e trasporto delle spoglie animali

a. Il servizio veterinario dell’ASL autorizza il soggetto che gestisce il cimitero al trasporto delle spoglie animali e definisce le modalità per la pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati.

Comma 7

Controlli sanitari

a. L'ASL competente per territorio svolge attività di controllo per quanto concerne le condizioni igienico-sanitarie dei siti cimiteriali e dei veicoli utilizzati per il trasporto delle spoglie.

Comma 8

Esumazione delle spoglie animali

a. L'esumazione delle spoglie non è consentita prima del decorso di cinque anni dall'inumazione di animali di piccola taglia e di dieci anni all' interro di animali di grossa taglia.

b. In seguito all'esumazione, le fosse liberate dalle spoglie, previa disinfezione, possono essere riutilizzate per altre inumazioni.

Comma 9

Soppressione del cimitero per animali di affezione

a. La soppressione del cimitero non è consentita prima del decorso di cinque anni dal seppellimento di animali di piccola taglia e dieci anni dal seppellimento di animali di grossa taglia.

b. L'istanza per la soppressione del cimitero, qualora il sito sia gestito da privati, è rivolta al sindaco il quale si esprime sentito il parere dell'ASL competente, avendo cura della salvaguardia della salute pubblica e del territorio. Nel caso sia gestito dall’amministrazione è disposta con provvedimento diretto del Sindaco.

Comma 10

Orari, circolazione veicoli, tariffe e divieti

a. Per gli orari di ingresso ed uscita, la circolazione dei veicoli e i divieti vale quanto normato dagli articoli 82, 83, 84. Le tariffe sono normate da apposita delibera.

Comma 11

Esecutività

a. Con apposita determina, da adottare entro il termine di tre mesi dalla esecutività del presente comma, la Direzione competente stabilisce le caratteristiche geofisiche e individua i terreni atti ad ospitare i siti cimiteriali, la documentazione da esibire e l' iter autorizzatorio, i requisiti strutturali, le modalità di inumazione e di incenerimento delle spoglie animali, le caratteristiche degli impianti di incenerimento, le caratteristiche delle fosse di seppellimento e la loro distanza l'una dall'altra, il registro delle sepolture, le modalità di esumazione delle spoglie e soppressione del cimitero. Per quanto non previsto in questo articolo si fa riferimento al resto del regolamento e alle norme di settore.

Modificare ART. 64

Aggiungere al comma 1 una lettera c: “perpetue, a discrezione dell’amministrazione comunale per nuove stipule o per estensione di quelle temporanee, esclusivamente per le aree destinate alla costruzione di tombe e cappelle o per le

medesime tombe e cappelle se realizzate dall’Amministrazione

Comunale, salvo i casi previsti dal presente regolamento per estinzione, decadenza, revoca, e rinuncia”.